



Prot. n. 0048318
Del 19/08/2014
Classif. I/6

Ai Presidi di Facoltà
Al Direttore della Scuola Superiore di
Studi Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali
di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali
di Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali
di Ricerca e Servizi
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di
Ricerca
Al Direttore del Sistema bibliotecario
Sapienza
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Ai Direttori delle Aree:
- Affari legali
- Contabilità, finanza e controllo di
gestione
- Gestioni Edilizie
- Offerta Formativa e diritto allo studio
- Organizzazione e sviluppo
- Patrimonio e servizi economici
- per l'Internazionalizzazione
- Risorse umane
- Servizi agli studenti
- Supporto alla ricerca
Al Project Manager di U-GOV
Al Capo dell' Ufficio Supporto strategico
e programmazione dell'Area Supporto
strategico e comunicazione
Al Capo dell'Ufficio Comunicazione
dell'Area Supporto strategico e
comunicazione
Al Direttore del Centro Stampa di Ateneo



Al Direttore del Centro di Medicina
Occupazionale

Al Responsabile dell'Ufficio
Amministrativo per la Sicurezza

Al Responsabile dell'Ufficio Speciale
Prevenzione e Protezione

e, p.c.

Al Direttore Generale

LORO SEDI

Oggetto: D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” - Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali su misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.

In riferimento alla nomina delle SS.LL. a “Responsabile del trattamento dei dati” e facendo seguito alle precedenti comunicazioni al riguardo, si ritiene utile specificare, ai sensi della normativa in oggetto, quanto segue.

Con la definizione "**amministratore di sistema**" si individuano generalmente, in ambito informatico, **figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti.**

Ai fini del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, vengono però considerate tali **anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.**

Gli amministratori di sistema così ampiamente individuati, sono “responsabili” delle loro specifiche fasi lavorative, le quali possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati.

Attività tecniche, quali il salvataggio dei dati (*backup/recovery*), l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione *hardware*, comportano, infatti, in molti casi, un'effettiva capacità di azione su informazioni che va considerata a tutti gli effetti di un trattamento di dati personali.

Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h) del Codice Privacy, **il Garante**, nel segnalare la particolare criticità del ruolo degli amministratori di sistema, ha richiamato l'attenzione sulla **necessità di adottare idonee cautele volte a prevenire e ad**



accertare eventuali accessi non consentiti ai dati personali, in specie quelli realizzati con abuso della qualità di amministratore di sistema.

Ciò deve avvenire tenendo in considerazione le concrete modalità sulla base delle quali si svolge l'incarico, unitamente alle qualità tecniche, professionali e di condotta del soggetto individuato, da vagliare anche in considerazione delle responsabilità, specie di ordine penale e civile (artt. 15 e 169 del Codice), che possono derivare in caso di incauta o inidonea designazione.

Ciò premesso, di seguito sono indicate le **misure prescritte** ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici:

- **l'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;**
- **la designazione quale amministratore di sistema deve essere in ogni caso individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;**
- **gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, ivi compresi i nominativi degli amministratori di sistema relativi ai servizi esternalizzati, devono essere riportati, unitamente all'elenco delle funzioni ad essi attribuite, in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante; l'elenco dei soli amministratori di sistema che trattino dati relativi al personale, deve essere, altresì, trasmesso all'Area Organizzazione e Sviluppo;**
- **qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale di lavoratori, l'identità degli stessi amministratori, anche con riferimento agli amministratori di sistemi relativi a servizi esternalizzati, deve essere comunicata all'Area Organizzazione e Sviluppo;**
- **l'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica, in modo da controllare la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti;**



- **gli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema** devono essere idoneamente **registrati**; le registrazioni (*access log*) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; devono, altresì, comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un periodo non inferiore a sei mesi.

Esposto quanto sopra, si trasmette il fac-simile della lettera di incarico ad amministratore di sistema e si raccomanda la massima attenzione nell'ottemperare alle disposizioni normative citate, anche al fine di non incorrere nelle conseguenti sanzioni previste.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti in ordine a quanto comunicato con la presente, le SS.LL. potranno rivolgersi all'Area Affari Istituzionali, Settore Affari Generali (affgen-arai@uniroma1.it – tel. 20.618).

F.TO IL RETTORE
Prof. Luigi Frati